

Bruxelles, 16 aprile 2018
(OR. en)

8003/18

EF 111
ECOFIN 320
UEM 108

RISULTATI DEI LAVORI

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	delegazioni
Oggetto:	Conclusioni del Consiglio sulla relazione speciale n. 23/2017 "Il Comitato di risoluzione unico: si è iniziato a lavorare al difficile compito di realizzare l'unione bancaria, ma resta ancora molta strada da fare" e sulla relazione speciale n. 2/2018 "L'efficienza operativa nella gestione delle crisi bancarie da parte della BCE" - Conclusioni del Consiglio (12 aprile 2018)

Si allegano per le delegazioni le conclusioni del Consiglio sulla relazione speciale n. 23/2017 "Il Comitato di risoluzione unico: si è iniziato a lavorare al difficile compito di realizzare l'unione bancaria, ma resta ancora molta strada da fare" e sulla relazione speciale n. 2/2018 "L'efficienza operativa nella gestione delle crisi bancarie da parte della BCE", adottate dal Consiglio nella 3611^a sessione tenutasi il 12 aprile 2018.

CONCLUSIONI DEL CONSIGLIO

sulla

relazione speciale n. 23/2017 dal titolo "Il Comitato di risoluzione unico: si è iniziato a lavorare al difficile compito di realizzare l'unione bancaria, ma resta ancora molta strada da fare"

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA:

1. ACCOGLIE CON FAVORE la relazione speciale n. 23/2017 della Corte dei conti europea dal titolo: "Il Comitato di risoluzione unico: si è iniziato a lavorare al difficile compito di realizzare l'unione bancaria, ma resta ancora molta strada da fare";
2. SOTTOLINEA il ruolo svolto dal Comitato di risoluzione unico (SRB), insieme alle autorità competenti degli Stati membri, nel quadro del meccanismo di risoluzione unico (SRM), quale elemento fondamentale dell'unione bancaria;
3. RICONOSCE il notevole lavoro svolto dall'SRB in tempi particolarmente brevi per istituire il quadro dell'SRM, volto a ridurre al minimo l'impatto e le conseguenze negative di dissesti bancari destabilizzanti e devastanti, con l'obiettivo di limitare gli oneri per il bilancio pubblico e rafforzare la stabilità finanziaria;
4. ACCOGLIE CON FAVORE la buona cooperazione instauratasi tra l'SRB e la Corte.
Tuttavia, PRENDE ATTO del fatto che, pur non essendo stata fornita tutta la documentazione richiesta, la Corte è stata in grado di trarre conclusioni suffragate da solidi elementi probatori, benché ciò abbia comportato, in alcuni settori, una limitazione dell'estensione;

5. SOTTOLINEA che, come evidenziato nella relazione speciale della Corte, il compito di istituire l'SRB e assicurarne il funzionamento continua a rappresentare una sfida estremamente difficile, in particolare nei settori connessi alle risorse umane, alla preparazione e alla prioritizzazione dei piani di risoluzione, alla definizione di norme e orientamenti in materia di risoluzione, alla ripartizione dei compiti e delle responsabilità con le autorità nazionali competenti, al quadro di cooperazione con la BCE e al quadro legislativo; ed EVIDENZIA che è importante che l'SRB completi la pianificazione della risoluzione per le banche di propria competenza e definisca il proprio sistema di norme, il manuale e gli orientamenti per la pianificazione della risoluzione;
6. SOTTOLINEA che l'SRB è responsabile del funzionamento efficace e coerente dell'SRM, che necessita di una stretta cooperazione tra l'SRB, le autorità nazionali competenti, la BCE, la Commissione e il Consiglio; in tale contesto, EVIDENZIA in particolare la necessità di proseguire i lavori in corso per migliorare la disponibilità e il flusso delle informazioni fornite dalla/alla BCE, nel quadro del memorandum d'intesa stabilito tra l'SRB e la BCE in materia di cooperazione e scambio di informazioni;
7. ACCOGLIE CON FAVORE uno scambio di informazioni tempestivo ed efficace tra l'SRB, la Commissione e il Consiglio, al fine di proseguire la cooperazione costruttiva e consentire alle istituzioni corrispondenti di adempiere il proprio mandato nel quadro dell'SRM;
8. PRENDE ATTO della risposta dell'SRB alle constatazioni della Corte presentate nella relazione speciale. SI COMPIACE del fatto che l'SRB abbia accettato in ampia misura le raccomandazioni della Corte e abbia dichiarato di aver già adottato provvedimenti significativi per far fronte alle carenze individuate dalla Corte; e INVITA l'SRB a metterle in pratica e a riferire periodicamente al Consiglio sulla loro attuazione;
9. INVITA l'SRB a illustrare nella sua relazione annuale le misure concrete che ha adottato o che intende adottare per attuare la raccomandazione formulata nella relazione speciale n. 23/2017 della Corte.

CONCLUSIONI DEL CONSIGLIO

sulla

relazione speciale n. 2/2018 "L'efficienza operativa nella gestione delle crisi bancarie da parte della BCE"

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA:

1. ACCOGLIE CON FAVORE la relazione speciale n. 2/2018 della Corte dei conti europea dal titolo: "L'efficienza operativa nella gestione delle crisi bancarie da parte della BCE";
2. SOTTOLINEA che il meccanismo di vigilanza unico (SSM) costituisce un elemento fondamentale dell'unione bancaria, che comprende il quadro di gestione delle crisi bancarie;
3. PRENDE ATTO delle risposte della BCE alle constatazioni della Corte formulate nella relazione speciale, come pure del livello di cooperazione generalmente soddisfacente offerto dalla BCE alla Corte; SI DISPIACE tuttavia del loro disaccordo in merito all'accesso a talune informazioni che la Corte, nella sua funzione di vigilanza, giudicava necessarie per valutare l'efficienza operativa della BCE nella gestione delle crisi;
4. SOTTOLINEA l'importanza di consentire alla Corte dei conti europea di accedere a tutte le informazioni e a tutti i documenti necessari per l'esercizio delle sue funzioni, con l'obiettivo di assicurare un adeguato livello di rendicontabilità della BCE;
5. EVIDENZIA che la BCE è responsabile del funzionamento efficace e coerente dell'SSM e RICONOSCE che le disposizioni attuate ai fini della gestione delle crisi bancarie si sono rivelate efficaci e dovrebbero rimanere nella loro forma attuale. RICONOSCE nondimeno che la BCE, alla luce delle constatazioni della Corte, dovrebbe adoperarsi maggiormente per migliorare tali disposizioni;

6. PRENDE ATTO, in particolare, delle raccomandazioni della Corte affinché la BCE rafforzi la cooperazione con gli attori esterni e migliori le sue linee guida interne e la gestione di determinati aspetti fondamentali o di altre questioni specifiche riguardanti la pianificazione del risanamento, l'individuazione delle crisi e la risposta alle stesse;
 7. SI COMPIACE del fatto che la BCE accetti la maggior parte delle raccomandazioni della Corte; e INVITA la BCE a metterle in pratica e a riferire periodicamente al Consiglio sulla loro attuazione;
 8. a tal fine, INVITA la BCE a illustrare nella sua relazione annuale le misure concrete che ha adottato o che intende adottare per attuare le raccomandazioni formulate nella relazione speciale n. 2/2018 della Corte.
-